



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0061/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0039/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Andrea Giordano - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3901/791pf24-25/GC/DP/ff del 6 agosto 2025, depositato il 13 agosto 2025, nei confronti del sig. Susino Antonello e della società SCD Ligorna 1922, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 13 agosto 2025 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

“ – il sig. SUSINO Antonello, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso organizzato una riunione in data 15 ottobre 2024 con i calciatori dallo stesso allenati che nei giorni seguenti sarebbero stati auditi da un collaboratore della Procura Federale nell'ambito del procedimento 151 pfi 24-25 che lo vedeva quale persona sottoposta ad indagini, mediante l'invio di un messaggio vocale ai genitori dei predetti tesserati del seguente tenore letterale: "Io direi domani sera per favore, se tutti quelli che sono convocati dalla Procura, che poi siamo tutti ok, se domani ... vi conviene essere presenti ad allenamento che ci facciamo una chiacchierata di dieci minuti perché poi giovedì sarete interrogati dalla Procura, almeno sappiamo cosa dire. Chi è titubante per favore, tipo la mamma di C. che si spaventa di ste' cose qua che mandi il marito. OK? Perché dobbiamo essere tutti su una linea, dire tutti la stessa cosa con poche parole veloci perché così almeno non hanno niente in mano e finisce sta storia qua. Mio pensiero personale questo eh", nonché per avere assistito personalmente alla predetta riunione in occasione della quale venivano simulate le audizioni dei giovani calciatori e gli stessi venivano istruiti a rispondere in maniera generica alle domande del collaboratore della Procura Federale al fine di impedire l'accertamento della verità dei fatti;

– la società S.C.D. Ligorna 1922 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti, di cui al precedente capo di incolpazione, posti in essere sig. Antonello Susino, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la predetta società.”.

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dalla segnalazione, avente ad oggetto “Esposto alla Procura Federale per comportamento scorretto di un tecnico tesserato e induzione a false dichiarazioni”, della madre del sig. D.M., calciatore minorenni all'epoca tesserato per la S.C.D. Ligorna 1922, alla quale erano allegati riproduzioni degli screenshot di messaggi e dei vocali scambiati per whatsapp nel mese di giugno 2024 con il sig. Antonello Susino e il sig. Stefano Ricci, rispettivamente tecnico e direttore sportivo di quest'ultima società.

Nella segnalazione si riferiva il comportamento del sig. Susino Antonello, tecnico tesserato all'epoca per la S.C.D. Ligorna 1922, il quale era stato sottoposto a un'indagine della Procura Federale (proc. Pfi 24-25) avente ad oggetto “Accertamenti in merito all'attività di proselitismo che sarebbe stata svolta dal Signor Gianluca Bruzzone, dirigente della A.S.D. Superba Calcio 2017, nei confronti del calciatore Mathias Beltran, e presumibilmente di altri atleti, tutti tesserati per tale società”.

In particolare, la segnalante affermava che nel mese di ottobre 2024, quando i giovani calciatori tesserati per la S.C.D. Ligorna 1922, ma provenienti dalla A.S.D. Superba Calcio 2017, furono convocati dalla Procura Federale per testimoniare nelle indagini a carico del tecnico, “Genitori e Mister concordano cosa far dichiarare ai ragazzi. Si fanno incontri tra genitori e si inscenano finti interrogatori ai ragazzi fuori dal Bar del Ligorna in cui i ragazzi vengono indottrinati su cosa dire e i tempi in cui sono state fatte le loro scelte”.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Secondo la Procura Federale, dalla documentazione acquisita e dall'esame delle audizioni del sig. D.M. e della sig.ra Lara Berterello, emergeva che il sig. Antonello Susino aveva chiesto ai genitori dei giocatori convocati dalla Procura di partecipare a una riunione per uniformare le dichiarazioni da rendere nel corso delle audizioni al fine di archiviare il procedimento, alla quale poi avrebbe assistito.

Conseguentemente, ritenendo comprovata la sussistenza degli illeciti disciplinari e l'ascrivibilità delle condotte oggetto di contestazione al sig. Antonello Susino e per responsabilità oggettiva alla S.C.D. Ligorna 1922 la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

In data 30.7.2025 il sig. Antonello Susino e la società S.C.D. Ligorna 1922 presentavano una memoria con la quale contestavano la sussistenza di qualsivoglia addebito.

La Procura Federale, non condividendo le deduzioni dei deferiti, il 6.8.2025 notificava l'atto di deferimento al sig. Antonello Susino e alla società S.C.D. Ligorna 1922, che il successivo 13.8.2025 depositava presso il Tribunale Federale.

Il dibattimento

In sede di discussione sono presenti gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli, in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Alessia Centanaro in rappresentanza delle parti deferite.

La Procura Federale, dopo essersi riportata integralmente al contenuto dell'atto di deferimento ed aver contestato le tesi difensive contenute nella memoria dei deferiti, anche opponendosi all'ammissione della prova per testi in quanto inconferente e/o inammissibile, concludeva per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Antonello Susino, anni 1 (uno) di squalifica;
- alla società SCD Ligorna, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Il Difensore dei deferiti concludeva come in atti, insistendo nell'accoglimento delle istanze istruttorie e per il rigetto del deferimento.

La decisione

Preliminarmente, non si può fare a meno di rilevare che oggetto del procedimento disciplinare e del deferimento sono esclusivamente le condotte del sig. Antonello Susino di aver organizzato una riunione precedente all'audizione dei tesserati dallo stesso allenati al fine di influenzarne e uniformarne le dichiarazioni affinché le indagini fossero archiviate, nonché di aver assistito personalmente alla stessa. Non rientra, dunque, nel procedimento *de quo* l'accertamento delle condotte contestate in precedenti indagini al sig. Antonello Susino relative al trasferimento di undici giocatori dell'A.S.D. Superba Calcio 2017 al S.C.D. Ligorna 1922, ovvero la veridicità di quanto dichiarato dai tesserati nel corso delle richiamate audizioni della Procura Federale.

La richiesta di prove testimoniali *ex art. 60* del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. avanzata dalle difese dei deferiti, in applicazione del principio di economia processuale, deve essere rigettata, poiché alla luce del materiale acquisito dalla Procura Federale e delle dichiarazioni allegate alla memoria difensiva appaiono non essenziali per la decisione. In particolare, i primi tre capitoli di prova concernono circostanze non contestate e che, comunque, non assumono rilievo ai fini della decisione, mentre in ordine agli ultimi due capitoli di prova i soggetti indicati hanno già individuato le circostanze nelle dichiarazioni depositate dalle difese dei deferiti.

Nel merito, il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito.

Al sig. Antonello Susino è stata contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. *"per avere lo stesso organizzato una riunione in data 15 ottobre 2024 con i calciatori dallo stesso allenati che nei giorni seguenti sarebbero stati auditi da un collaboratore della Procura Federale nell'ambito del procedimento 151 pfi 24-25 che lo vedeva quale persona sottoposta ad indagini, mediante l'invio di un messaggio vocale ai genitori dei predetti tesserati, [...] nonché per avere assistito personalmente alla predetta riunione in occasione della quale venivano simulate le audizioni dei giovani calciatori e gli stessi venivano istruiti a rispondere in maniera generica alle domande del collaboratore della Procura Federale al fine di impedire l'accertamento della verità dei fatti"*.

La trasmissione del messaggio vocale richiamato e riportato per esteso nel deferimento risulta *per tabulas*.

Del resto la trasmissione del messaggio è ammessa dalle stesse difese del deferito, seppur secondo queste ultime non assumerebbe un rilievo disciplinare, in quanto sarebbe stato trasmesso all'interno di un gruppo composto da amici, al quale non partecipavano direttamente i giovani tesserati convocati dalla Procura, non dimostrerebbe l'organizzazione di alcuna riunione con i calciatori dallo stesso allenati e, soprattutto, non sarebbe stato finalizzato a indurre i ragazzi a riferire circostanze inveritiere alla Procura Federale.

In primis, non appaiono conferenti le considerazioni delle difese del deferito in ordine alla circostanza che la chat era composta da amici e che non erano i tesserati.

Nella chat erano presenti i genitori dei calciatori convocati ai quali era evidentemente indirizzato l'invito a partecipare all'incontro al fine di uniformare le dichiarazioni dei giovani tesserati e ottenere una rapida archiviazione dell'indagine.

Del resto la circostanza che la riunione fosse finalizzata a incidere sui contenuti delle audizioni al fine di uniformare le dichiarazioni e ottenere una rapida archiviazione era espressamente affermata nello stesso messaggio laddove si legge prima *"ci*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

facciamo una chiacchierata di dieci minuti perché giovedì sarete interrogati dalla Procura, almeno sappiamo cosa dire”, dopo “perché dobbiamo essere tutti su una linea, dire tutti la stessa cosa con poche parole veloci” e, infine, “perché così almeno non hanno niente in mano e finisce sta storia qua”.

Alla luce del chiaro tenore letterale del messaggio alcun dubbio residua in ordine alla finalità della riunione.

Del resto, l'ulteriore conferma che l'obiettivo fosse di influenzare le audizioni è la richiesta che coloro che erano titubanti o spaventati avrebbero dovuto farsi sostituire. Se, infatti, ciascun genitore avesse dovuto soltanto far dichiarare ai figli la verità, quale motivo avrebbe avuto di essere titubante o spaventato?

È evidente, dunque, che i dubbi e i timori dipendono dalla circostanza che l'intenzione era di concordare condotte e dichiarazioni non veritiere.

Ne possono essere condivise le considerazioni delle difese del deferito secondo le quali non avrebbe organizzato questo ultimo l'incontro.

Innanzitutto, il messaggio è stato trasmesso dal deferito. Del resto, l'ulteriore messaggio inerente all'organizzazione di un incontro trasmesso nella chat dal padre di uno dei tesserati, sig. Matteo Gualco, è successivo.

Inconferente è poi se il deferito abbia effettivamente partecipato all'incontro essendo sufficiente, al fine di configurare una violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e dell'art. 37 del Regolamento Tecnico della F.I.G.C., la circostanza che l'allenatore abbia contribuito attivamente all'organizzazione della riunione convocando i genitori dei giovani calciatori e specificando la finalità dello stesso.

Resta fermo che non vi sono ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni della sig.ra Lara Bertorello e del sig. Davide Marchetti, anche perché il messaggio di convocazione è stato trasmesso da Antonello Susino e l'incontro è stato organizzato in concomitanza con gli allenamenti proprio al fine di far partecipare l'allenatore.

Le richieste sanzionatorie della Procura Federale risultano congrue, stante la gravità della condotta accertata, finalizzata a influenzare i tesserati al fine di incidere su indagini federali e ottenere un'archiviazione. Tra l'altro, la condotta del sig. Antonello Susino, come sottolineato dalla stessa Procura Federale, è particolarmente grave anche in considerazione del ruolo rivestito dal deferito che dovrebbe educare i giovani calciatori al rispetto delle regole e dei principi di lealtà e correttezza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Susino Antonello, anni 1 (uno) di squalifica;
- alla società SCD Ligorna 1922, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL RELATORE
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 30 settembre 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai